

## REGOLAMENTO (CE) N. 3235/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

recante modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, di varie disposizioni nel settore agricolo che prevedono un cofinanziamento di talune azioni a favore dei nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

considerando che, per estendere ai nuovi Stati membri il beneficio del cofinanziamento comunitario per talune azioni nel campo del controllo delle spese agricole, è opportuno adattare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»<sup>(1)</sup>, del regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»<sup>(2)</sup>, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari<sup>(3)</sup> e del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento<sup>(4)</sup>;

considerando che è opportuno precisare le condizioni della concessione del cofinanziamento comunitario, di cui ai succitati regolamenti, in particolare per quanto riguarda la durata, l'importo globale annuo, il tasso di intervento e la percentuale di ripartizione tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è modificato come segue:

a) all'articolo 12, i termini «articoli 13, 14 e 15» sono sostituiti dai termini «articolo 13, 14, 15 e 16 bis»;

b) è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 16 bis*

La Comunità partecipa alle spese di cui agli articoli 13, 14 e 15 sostenute dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia per un periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1995, nella misura del 50 %, senza distin-

zione tra i tipi di spesa e limitatamente ad un importo globale annuo di 360 000 ECU per ciascuno Stato.»

2. Il regolamento (CEE) n. 307/91 è modificato come segue:

a) all'articolo 1, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, la partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50 % per tre anni a partire dal 1° gennaio 1995 e limitatamente ad un importo globale annuo di 125 000 ECU per la Finlandia e di 250 000 ECU per l'Austria e la Svezia.»;

b) all'articolo 2, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, la partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50 % per tre anni a partire dal 1° gennaio 1995 e limitatamente ad un importo globale annuo di 125 000 ECU per la Finlandia e di 250 000 ECU per l'Austria e la Svezia.»

3. All'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la partecipazione finanziaria della Comunità è concessa<sup>2</sup> per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 nei limiti degli stanziamenti disponibili.

L'importo globale è ripartito tra gli Stati membri secondo le seguenti percentuali:

per il 1995:

Belgio	2,2
Danimarca	2,3
Germania	9,2
Grecia	8,0
Spagna	16,5
Francia	13,3
Irlanda	4,2
Italia	18,1
Lussemburgo	0,6
Paesi Bassi	2,8
Austria	3,3
Portogallo	5,3

(1) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1863/90 (GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 23).

(2) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 5.

(3) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6).

(4) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6.